

DOCUMENTO DI SINTESI

(Contratto di mediazione creditizia CESSIONE DEL QUINTO o DELEGA DI PAGAMENTO)

<i>Corrispettivi a favore del Mediatore</i>	<p>a. Per lo svolgimento dell'incarico sarà dovuta dal Cliente al Mediatore una provvigione nella misura del _____% dell'importo lordo mutuato. L'importo puntuale della provvigione, essendo dipendente dalla tipologia di prodotto e dall'ente erogante prescelto a seguito dell'istruttoria, non può essere determinato nella fase iniziale nella quale è sottoscritto il presente contratto di mediazione creditizia. La provvigione sarà in ogni caso dovuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il finanziamento richiesto sia stato concesso ed erogato dall'Ente erogante.</p> <p>b. La provvigione è calcolata sull'importo lordo mutuato relativo al finanziamento erogato. Per importo lordo mutuato si intende l'importo che il Cliente dovrà rimborsare all'Ente erogante, laddove non estinguesse anticipatamente.</p> <p>c. Il Cliente autorizza, sin d'ora, l'Ente erogante prescelto a trattenere l'intero importo delle provvigioni al momento dell'erogazione del finanziamento, sul netto ricavo di quest'ultimo, e a versarlo al mediatore. Nessuna ulteriore somma deve essere versata direttamente dal Cliente al mediatore</p> <p>d. Il Cliente prende atto che il compenso per l'attività di mediazione svolta sarà corrisposto unicamente dall'Ente erogante prescelto secondo le condizioni contrattuali in essere con il Mediatore.</p> <p>e. Le provvigioni sono componenti di costo inclusi nel calcolo del TAEG e del TEG del finanziamento concesso dal finanziatore.</p> <p>f. Il Cliente prende altresì atto che in caso di eventuale e successiva estinzione anticipata del finanziamento concesso, non avrà diritto alla restituzione delle somme dovute a titolo di provvigione, in quanto relative ad attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento e quindi non rimborsabili.</p>
<i>Spese</i>	I prodotti "Cessione del quinto dello stipendio, Cessione del Quinto della Pensione e Delegazione di Pagamento, non prevedono spese a carico del Cliente applicate dal Mediatore Creditizio oltre a quelle applicate dal soggetto finanziatore e le stesse sono rinvenibili nei fogli informativi del prodotto offerto della Banca/Intermediario Finanziario erogante
<i>Penale</i>	<p>A titolo di penale, una somma pari al 50% della provvigione nei seguenti casi:</p> <p>a. violazioni degli obblighi di cui al contratto di mediazione e falsità nelle dichiarazioni fornite;</p> <p>b. rifiuto di consentire l'esecuzione del presente incarico;</p> <p>c. revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza;</p> <p>d. rinuncia al finanziamento prima dell'ottenimento di delibera definitiva da parte dell'Istituto Finanziario;</p> <p>e. rifiuto di procedere alle ulteriori formalità necessarie per il perfezionamento del finanziamento a seguito della delibera positiva da parte dell'Ente erogante</p> <p>f. violazione del patto di esclusiva</p>
<i>Durata del contratto di Mediazione</i>	90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di mediazione. Nel caso in cui, alla scadenza dei 90 giorni il cliente, attraverso l'opera di mediazione svolta dal Mediatore, abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento all'Istituto erogante ma non abbia ancora ottenuto l'esito della stessa, la durata del contratto di mediazione creditizia si estenderà fino a conclusione dell'iter della pratica.
<i>Diritto di recesso</i>	<p>Il presente contratto è irrevocabile.</p> <p>Il Cliente può tuttavia recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni di calendario dalla sottoscrizione del presente contratto a mezzo semplice comunicazione con conferma di ricevimento, senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo.</p> <p>Le comunicazioni di disdetta vanno inviate alla sede legale della Società in Via A. Gramsci, 10 – 20900 Monza oppure per email info@fin-solution.com</p>
<i>Patto di esclusiva</i>	L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente con esclusiva a favore del Mediatore.
<i>Foro competente</i>	Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza, tranne nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, per il quale si applica il Foro di residenza o di domicilio del Cliente.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

TRA

Cognome e Nome			
Data e Luogo di nascita			
Residenza			
Tipo documento d'identità			Numero
Ente emittente	Data rilascio		Scadenza
Codice fiscale			

E

Fin Solution Italia S.p.a. (di seguito denominata anche "Mediatore Creditizio" o semplicemente "Mediatore"), con sede legale in MONZA, via Antonio Gramsci n. 10, Partita IVA 05210220967, finsolutionitaliaspa@legalmail.it, regolarmente iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo di cui all'art. 128-undecies D. Lgs. 385/1993 (TUB) e successive modificazioni e integrazioni, al n° M561

PREMESSO CHE:

1. è Mediatore Creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del D. Lgs. 385/1993 con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
2. per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma.
3. il Mediatore Creditizio per lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia si rivolge a primari Istituti di credito e/o intermediari finanziari previa valutazione di ogni singola posizione nonché nel rispetto delle disposizioni circa la dovuta garanzia di professionalità ed indipendenza previste per la figura del Mediatore Creditizio;
4. il Cliente intende avvalersi dell'attività esercitata dal Mediatore Creditizio, per la ricerca e l'ottenimento di un finanziamento adeguato e conforme alle proprie esigenze, caratteristiche e necessità;
5. il Mediatore Creditizio è disponibile a supportare il Cliente in tutte le fasi di analisi e di predisposizione di quanto necessario per la messa in relazione dello stesso con il potenziale Ente finanziatore;
6. il Mediatore Creditizio si impegna a garantire al Cliente la massima trasparenza e professionalità nella gestione del rapporto con lo stesso e risulta essere in possesso di un'adeguata struttura, per il corretto e conforme esercizio dell'attività di mediazione creditizia, nell'interesse e a tutela della Clientela e nel rispetto della disciplina di settore;
7. il Mediatore Creditizio assicura e verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori (di cui si avvale per il contatto con il pubblico) rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 128-novies del TUB e dagli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
8. il Cliente ha ricevuto e preso visione della documentazione in materia di informativa precontrattuale e trasparenza secondo il titolo VI del Testo Unico Bancario e secondo il Provvedimento di Banca d'Italia 30 settembre 2016 e successive integrazioni e modifiche "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (per quanto di competenza e pertinenza della figura del Mediatore Creditizio);
9. nel presente incarico con i termini: a Montante lordo: si intende l'ammontare totale del finanziamento comprensivo dell'importo erogato, degli interessi e di tutti i costi; b Netto Erogato / Importo Finanziato: si intende l'importo erogato comprensivo di tutte le anticipazioni/estinzioni richieste dal Cliente; c Importo netto richiesto: si intende l'importo richiesto dal Cliente
10. il Sig. _____ fa parte dell'organizzazione del Mediatore Creditizio in qualità di collaboratore in forza di un mandato di agenzia ex art. 1742 ed è in possesso di tutti i requisiti prescritti

Tutto ciò premesso, tra le Parti

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente incarico.

Art. 2 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Con il presente Contratto il Cliente conferisce incarico al Mediatore di svolgere l'attività di mediazione creditizia mettendo in relazione il Cliente con Banche e intermediari finanziari al fine della concessione del finanziamento richiesto:

- a. Tipologia di Finanziamento:
- b. Importo netto richiesto: Euro:
- c. Scopo del Finanziamento:

Il presente contratto ha una durata di 90 giorni dalla data di sottoscrizione. Nel caso in cui, alla scadenza dei 90 giorni il cliente, attraverso l'opera di intermediazione svolta dal mediatore, abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento all'Istituto erogante ma non abbia ancora

ottenuto l'esito della stessa, la durata del contratto di mediazione creditizia si estenderà fino a conclusione dell'iter della pratica, per una durata massima comunque non superiore a 12 mesi.

2. L'attività svolta dal Mediatore consiste nel proporre al Cliente un prodotto finanziario adeguato alle esigenze manifestate, nonché nel far pervenire all'Istituto Finanziario i documenti necessari per la valutazione della richiesta di finanziamento, fornendo assistenza al Cliente fino all'erogazione del prestito. In particolare il Mediatore provvederà a svolgere le seguenti attività:
 - indicazione di opzioni per la scelta di uno specifico prodotto di finanziamento, tenendo conto delle esigenze manifestate del Cliente;
 - pre-istruttoria documentale;
 - trasmissione dei documenti e delle informazioni raccolte all'Istituto Finanziario prescelto;
 - comunicazione al Cliente dell'esito della richiesta di finanziamento;
 - affiancamento ed assistenza al Cliente fino all'eventuale erogazione del finanziamento.

Art. 3 - ASSENZA DI RAPPRESENTANZA

1. Il presente incarico si intende conferito senza attribuire al Mediatore alcun potere di rappresentanza ai sensi dell'art 1742 c.c.
2. Tra le Parti vigeranno solo gli obblighi nascenti dal presente contratto, mentre resta d'inteso che quelli nascenti dal contratto di finanziamento sorgeranno solo con la sottoscrizione del relativo contratto da parte del Cliente con l'Ente erogante/finanziatore. Il Mediatore non potrà, quindi, compiere atti che impegnino il Cliente nei confronti di Banche o altri intermediari finanziari senza la preventiva autorizzazione del Cliente.
3. Il Cliente ha preso atto che l'attività di mediazione di cui al presente Contratto non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del Finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle Banche o dagli intermediari finanziari, né in ordine all'ottenimento delle condizioni economiche presentate alla data di inoltro della richiesta di finanziamento.
4. Il Cliente prende atto che l'obbligazione del mediatore è un'obbligazione di mezzi e, pertanto, riconosce che le procedure di accettazione della richiesta di finanziamento sono di esclusiva competenza delle Banche e degli intermediari finanziari; Il Cliente prende altresì atto ed accetta che qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, Il Mediatore non sarà tenuto a comunicare al Cliente, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione da parte delle Banche e/o intermediari finanziari, che rimarranno a carico di questi ultimi.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

1. Il Mediatore si impegna a compiere l'attività istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
2. Il Mediatore si impegna a comportarsi con diligenza, correttezza, buona fede e rispettare tutte le vigenti disposizioni normative in materia di trasparenza;
3. Il Mediatore si impegna a rispettare il segreto professionale e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in materia di anticiclaggio, approntando ed applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative;
4. Il Mediatore si impegna a fornire al Cliente l'assistenza e la consulenza necessaria al perfezionamento dell'operazione;

Art. 5 - OBBLIGHI DEL CLIENTE

1. Al momento della sottoscrizione del contratto il Cliente è tenuto a fornire al Mediatore i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Cliente si obbliga a fornire al Mediatore tutta la documentazione richiesta in relazione all'operazione finanziaria oggetto del presente Contratto.
3. Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate.
4. Il Cliente si impegna a consegnare al Mediatore tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, manlevando e tenendo indenne Il Mediatore sin da ora da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione e informazioni non autentiche, non veritiere, incomplete e non aggiornate.
Egli è inoltre l'unico responsabile verso l'Istituto Finanziario per la veridicità degli stessi. Il Cliente solleva e manleva Money360 da ogni responsabilità derivante dall'eventuale falsità e inesattezza delle informazioni e dei documenti forniti
5. Il Cliente dichiara espressamente di non essere in palese stato di bisogno, di non avere subito protesti, di non avere procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare. Viceversa, qualora sussistessero situazioni pregiudizievoli di cui al presente capoverso, il richiedente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue:.....
6. Il Cliente, qualora successivamente alla conclusione del presente Contratto e per tutto il periodo di efficacia dello stesso, dovesse subire protesti, procedimenti penali, procedure esecutive o ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, è obbligato a farne dichiarazione dettagliata al Mediatore immediatamente, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla notizia del pregiudizio, a mezzo r.r., o via pec all'indirizzo finolutionitaliaspa@legalmail.it. Entro il medesimo termine Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Mediatore le variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
7. Per tutta la durata del rapporto oggetto del presente incarico, il Cliente si impegna a non conferire a terzi, né ad operare personalmente, per la ricerca e conclusione del Finanziamento oggetto del presente Contratto.
8. Resta pertanto inteso che, al momento dell'instaurazione del rapporto con il Mediatore, il Cliente dichiara di non avere in essere alcun altro rapporto di mediazione per l'ottenimento di un analogo finanziamento.

Art. 6 - DIRITTO ALLA PROVVISORIE

1. Il Cliente, con la firma del presente contratto, autorizza sin d'ora l'istituto di credito o l'intermediario finanziario a corrispondere in favore del Mediatore Creditizio la provvigione così come indicata nel contratto di finanziamento, in ogni caso nei limiti di legge. Nel caso in cui la

provvigione non venga corrisposta dall'istituto di credito o dall'intermediario finanziario, il Cliente si impegna sin d'ora a corrispondere al Mediatore Creditizio la somma dovuta, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione da parte del Mediatore Creditizio della concessione del finanziamento. La provvigione sarà ugualmente corrisposta anche nel caso in cui il finanziamento sia deliberato a condizioni diverse o per tipologia differente da quelle inizialmente richieste, a condizione che il Cliente accetti le nuove condizioni proposte, oppure nel caso di mancata erogazione del finanziamento dopo la delibera definitiva per cause non imputabili al Mediatore.

2. Qualora il Cliente non abbia versato al Mediatore il compenso dovuto entro i termini sopra indicati, questi potrà sospendere ogni attività in relazione al presente Contratto, senza possibilità per il Cliente di sollevare eccezioni né di richiedere eventuali danni, anche in caso di mancata erogazione del finanziamento, sino alla definizione della pendenza.
3. La provvigione sarà ugualmente dovuta nel caso in cui il Cliente concluda l'affare con Enti Finanziatori segnalati dal Mediatore Creditizio, anche dopo la scadenza dell'incarico per un periodo successivo alla scadenza di mesi tre.
4. La provvigione costituisce il corrispettivo dovuto dal Cliente al Mediatore per tutta l'attività svolta in suo favore prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l'istituto di credito/intermediario finanziario scelto dal Cliente, così come meglio indicata all'art. 2 del presente accordo. Il Cliente pertanto è a conoscenza e accetta che in caso di estinzione anticipata del finanziamento non avrà diritto ad alcuna ripetizione, nemmeno parziale, della provvigione già corrisposta al Mediatore al momento dell'erogazione del prestito, non avendo il Mediatore prestato nessuna attività in favore del Cliente successivamente alla erogazione del finanziamento. Rimane salvo il diritto del Cliente di ottenere da parte dell'istituto di credito/intermediario finanziario la ripetizione parziale dei costi del credito inseriti nel contratto di finanziamento, secondo quanto previsto dall'art. 125 sexies D. Lgs. 385/93.

Art. 7 - ESONERO DI RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE CREDITIZIO

1. Il Mediatore Creditizio non è responsabile dell'eventuale mancata o ritardata concessione e/o erogazione al Cliente del finanziamento richiesto o della variazione delle condizioni del finanziamento dell'Istituto Finanziario prescelto, né di eventuali inadempimenti imputabili al Cliente.
2. Il Mediatore non assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente qualora quest'ultimo risulti per qualsiasi ragione inadempiente nei confronti dell'Istituto Finanziario erogante per un finanziamento ottenuto grazie al presente incarico.
3. Il Mediatore non garantisce che il finanziamento proposto presenti i minori costi o le migliori condizioni economiche per il Cliente né assume alcuna responsabilità qualora il finanziamento stesso dovesse in futuro rivelarsi insostenibile in relazione alla situazione del Cliente.

Art. 8 - DIRITTO DI RECESSO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ciascuna delle parti ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dandone comunicazione all'altra a mezzo raccomandata a/r. In tale ipotesi, in caso di recesso unilaterale da parte del Cliente, restano a suo carico le sole spese documentate eventualmente sostenute dal Mediatore nel periodo compreso tra la sottoscrizione e il recesso del contratto.
2. Il presente Contratto si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., all'atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa mediante raccomandata a.r. al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - a. inadempimento del Cliente di un qualunque obbligo di cui all'Art. 5;
 - b. il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, ivi inclusa l'amministrazione controllata e /o altra procedura extragiudiziale equipollente;
 - c. la documentazione fornita dal Cliente sia in tutto o in parte contraffatta od alterata

Art. 9 – PENALE A CARICO DEL CLIENTE

1. Una penale pari al 50% della provvigione sarà dovuta dal Cliente al Mediatore, a semplice richiesta, nei seguenti casi:
 - a. violazione degli obblighi di cui al precedente Art. 5 - o falsità nelle dichiarazioni fornite;
 - b. rifiuto del Cliente di consentire l'esecuzione del presente incarico; in tal caso, il Mediatore inoltrerà al Cliente un avviso a mezzo r.r.; decorsi otto giorni dalla ricezione senza che il Cliente abbia provveduto a riscontrare positivamente le richieste del Mediatore, l'incarico si intenderà concluso per impossibilità della prestazione per inadempimento del Cliente.
 - c. revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del Contratto;
 - d. rifiuto di procedere alle ulteriori formalità necessarie per il perfezionamento del finanziamento a seguito della delibera positiva da parte dell'Ente erogante.
2. L'importo di cui al precedente comma 1 sarà trattenuto dal Mediatore a titolo di penale irriducibile convenuta tra le parti, salvo il diritto del Mediatore di richiedere il risarcimento del maggior danno.
3. Il Cliente dà atto di concordare sulla congruità dell'importo della penale.

Art. 10 - PROCEDURA DI RECLAMO – FORO COMPETENTE

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: nominativo/denominazione del Cliente; recapiti del Cliente; data del contratto di mediazione; motivazione del reclamo; richiesta nei confronti del Mediatore. I reclami devono essere trasmessi a mezzo: posta ordinaria ovvero raccomandata r.r. al la sede della società all'attenzione dell'Uff. reclami; email: all'indirizzo reclami@fin-solution.com; pec: all'indirizzo: finsolutionitaliaspa@legalmail.it.
3. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile. In ogni caso, il cliente non potrà ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con il Mediatore, non rientrando la categoria dei Mediatori Creditizi tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (come da Comunicazione OAM n. 27/2020)

Art. 11 - ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY

1. Il Cliente riconosce e prende atto che l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 e successive modificazione ed integrazioni)

2. Il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa consegnata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) e di avere avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela della propria privacy; il Cliente presta pertanto il consenso alla conservazione ed al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del presente incarico di mediazione creditizia.

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della copia del Foglio Informativo e di una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula, documenti tutti liberamente disponibili ed accessibili per il Cliente nei locali del Mediatore aperti al pubblico e nell'area "Trasparenza" del sito www.fin-solution.com. Fermo quanto precede, il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, è stato informato dal Mediatore in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente Contratto non impegna le Parti alla stipula dello stesso Contratto.

Luogo _____ data _____

Il Cliente _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Cliente dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli, oggetto di trattativa individuale tra il Mediatore e il Cliente: Art. 5 - OBBLIGHI DEL CLIENTE, Art. 6 - DIRITTO ALLA PROVVISORIE, Art. 7 - ESONERO DI RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE CREDITIZIO, Art. 8 - DIRITTO DI RECESSO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, Art. 9 – PENALE A CARICO DEL CLIENTE, Art. 10 - PROCEDURA DI RECLAMO – FORO COMPETENTE

Luogo _____ data _____

Il Cliente _____

FIRMA COLLABORATORE FIN SOLUTION

CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA DAL CLIENTE

ai sensi delle "Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i.

Con la seguente sottoscrizione, il Cliente dichiara di avere ricevuto:

- Copia del presente Contratto di Mediazione Creditizia interamente compilato
- Documento di sintesi
- Foglio Informativo relativo al servizio di mediazione creditizia
- Fogli Informativi relativi ai prodotti degli Enti eroganti a cui verrà sottoposta la domanda di finanziamento, quindi convenzionati con il mediatore, ovvero indicazione del sito internet e link da cui poter scaricare i relativi fogli informativi
- Documento contenente i tassi effettivi medi globali (TEGM) in vigore ai fini della "legge antiusura"
- Copia della Guida sul credito ai consumatori
- Copia della Guida all'ABF
- Copia della Guida di Banca d'Italia
- Documento di informativa precontrattuale relativi ai contratti di assicurazione eventualmente offerti
- Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 14 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Il Sottoscritto _____

Data _____

Il Cliente _____